

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICARDO** e **FILETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1969

Provvidenze a favore dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di trattamento di quiescenza riguardante i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri si trascina da anni una situazione che merita d'essere opportunamente riveduta e corretta, per evidenti ragioni di equità.

Allo scopo di compensare con un minimo di pensione, analogamente a quanto era stato fatto per i Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza, quei sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri che, pur avendo prestato servizio per lunghi anni, erano stati congedati senza che avessero potuto maturare il diritto alla pensione, venne promulgata la legge 25 aprile 1957, n. 313, in base alla quale è stata concessa, appunto, una pensione a tutti i sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri che avessero complessivamente accumulato 12 anni di servizio, di cui, però, almeno 7 continuativi tra il 10 giugno 1940 ed il 15 aprile 1951.

Quest'ultima tassativa condizione ha dato luogo a delle assurde sperequazioni, la cui eliminazione si propone, appunto, il disegno di legge che abbiamo l'onore di pro-

porre al vostro illuminato giudizio: mentre delle provvidenze in questione riescono a beneficiare, a norma di legge, sottufficiali, graduati e militi che raggiungono appena i 12 anni di servizio, moltissimi altri, anche con più anni di servizio complessivi, ne restano esclusi per difetto del settennio richiesto. Inutile aggiungere che questa paradossale situazione è causa di vivo malcontento tra i carabinieri in congedo, per cui un provvedimento che ristabilisca finalmente l'equilibrio della giustizia, evidentemente, anche se non intenzionalmente, turbato dalla legge n. 313 citata, contribuirebbe a ridare serenità e compattezza ad una categoria altamente benemerita.

Le stesse considerazioni prospettate per i sottufficiali, graduati e militi dell'Arma dei carabinieri vanno fatte per i sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovano, per le medesime ragioni, in identiche condizioni di disagio, e che meritano, non meno dei loro colleghi dell'Arma, un trattamento più consono ai principi di equità che debbono sempre essere osservati.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel presente disegno di legge, pertanto, carabinieri e guardie di pubblica sicurezza vengono accomunati in un riconoscimento che vorrete giudicare doveroso, oltre che giusto.

Il provvedimento consta di tre articoli: nel primo è stabilito che si può computare agli effetti della pensione il servizio comunque e dovunque prestato, anche da richiamati ed in varie riprese, a datare dal 1° febbraio 1935, purchè siano stati raggiunti complessivamente 12 anni; nel secondo si stabilisce che la pensione concessa ai sensi dell'articolo 1 equivale a quella, minima, concessa a chi abbia prestato 20 anni di servizio;

nel terzo, infine, per evidenti motivi d'ordine umano e pratico, è prevista la rinuncia da parte dell'Amministrazione al recupero dell'indennità *una tantum* concessa con la legge 25 luglio 1952, n. 1113.

Il numero dei cittadini che beneficerebbero del presente provvedimento, pur abbastanza notevole nell'ambito della categoria interessata, è, tuttavia, assai limitato in senso assoluto: la qual cosa implica che l'onere finanziario che ne deriverebbe per lo Stato è modestissimo. Anche per questa ragione confidiamo in un vostro favorevole giudizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È riconosciuto utile e sufficiente ai fini del conseguimento della pensione il servizio comunque e dovunque prestato, per complessivi 12 anni dal 1° febbraio 1935 in poi, dai sottufficiali, graduati, militi e guardie dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se detto servizio sia stato prestato da richiamati e in periodi non continui.

Art. 2.

La pensione concessa ai sensi dell'articolo precedente è liquidata sulla base di 20 anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.

Al personale indicato negli articoli 1 e 2 della presente legge non si richiede il rimborso della indennità *una tantum* eventualmente corrisposta ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113.